



## **Comune di Bologna** **Settore Finanza- Unità Entrate**

### **LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE TRA IL COMUNE ED I SUOI CONTRIBUENTI: IL VALORE DEL DIALOGO .**

Un moderno sistema impositivo deve far sì che il contribuente sia consapevole del proprio ruolo (concorrere al mantenimento della spesa pubblica quale elementare dovere di convivenza sociale) conosca i suoi obblighi, le conseguenze della loro inosservanza, i suoi interlocutori istituzionali, le azioni esercitabili in caso di violazione dei propri diritti,...

Per realizzare tutto ciò, occorre operare su vari versanti, primo fra tutti quello della comunicazione e dell'informazione.

La recente introduzione dell'istituto dell'interpello (rinvio a scheda n.12 della banca dati URP- guida ai servizi comunali - sezione "tasse e tributi") ha potenzialmente accresciuto l'effettività della tutela del contribuente, mettendogli a disposizione uno strumento per conoscere "in anticipo" e chiaramente le regole del gioco laddove tali regole non siano chiare o presentino lacune in relazione ad un preciso caso concreto riguardante l'interpellante.

Un aspetto importante della nuova configurazione dei rapporti tra ente impositore e contribuente è quello della biunivocità delle comunicazioni: si tratta appunto di un **DIALOGO** tra ente e contribuente, e non di un **MONOLOGO** dell'ente cui il contribuente non possa controbattere.

Per facilitare questo dialogo con i propri cittadini-contribuenti il Comune ha messo a loro disposizione vari canali di accesso ai propri uffici : accanto al consueto ricevimento del pubblico presso gli sportelli degli uffici, è stato potenziato il contatto a distanza (per telefono o via fax) e sono recentemente stati attivati gli sportelli virtuali degli uffici I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) e T.A.R.S.U. (tassa rifiuti) attraverso i quali è possibile verificare la propria situazione ed espletare la quasi totalità delle pratiche direttamente da casa .

La cultura del dialogo dovrebbe contribuire (unitamente al rafforzamento del rapporto di collaborazione e buona fede tra il Comune ed i suoi contribuenti) a contenere l'insorgere di controversie.

Tuttavia, anche qualora si venissero a creare situazioni di conflitto con i contribuenti, vi sono tutti gli strumenti per riprendere ed approfondire tale dialogo al fine di appianare i contrasti insorti.

Il contribuente che si sia visto notificare un atto impositivo (o un provvedimento di diniego di agevolazione o di rimborso) a suo avviso illegittimo non è infatti obbligato - per farsi ascoltare dal Comune- a proporre ricorso al giudice tributario.

Egli infatti può recarsi presso l'ufficio competente (o contattarlo telefonicamente o via fax) e chiedere il riesame dell'atto in via amministrativa, ossia presentando un ricorso indirizzato al responsabile dell'ufficio che ha emesso il provvedimento.

Va sottolineato però che si tratta di un ricorso amministrativo (perché indirizzato appunto all'ente che ha emesso il provvedimento), non di un ricorso al giudice tributario.

Il ricorso amministrativo non impedisce che, decorsi 60 giorni dalla sua notifica, il provvedimento contestato diventi definitivo (ossia diventi giudizialmente inattuabile) e possa essere portato ad esecuzione (nel caso della richiesta di un versamento, cioè, il Comune potrebbe attivarsi perché il suo credito venga riscosso coattivamente). Solo la presentazione, entro i suddetti 60 giorni, di un ricorso al giudice tributario (rinvio a scheda n.16 della banca dati URP- guida ai servizi comunali - sezione "tasse e tributi") ottiene l'effetto di impedire che il provvedimento acquisti tale definitività.

La differenza è importante, ma non deve scoraggiare il contribuente dall'utilizzare tale strumento in luogo del ricorso al giudice tributario, che espone comunque al rischio della condanna anche al pagamento delle spese processuali della controparte (in caso di soccombenza) nonché ad un'eventuale condanna al risarcimento dei danni per "lite temeraria" qualora venisse appurato che il contribuente ha instaurato il contenzioso senza validi motivazioni giuridiche a sostegno delle proprie pretese.

Per altro, in molti casi la proposizione di ricorso al giudice tributario non è necessaria perché il contenzioso potrebbe trovare adeguata soluzione anche solo sulla base di una verifica della pratica effettuata alla luce di eventuali chiarimenti offerti all'ufficio.

Si tratta, anche in questi casi, di cercare di "litigare dialogando", ossia di confrontarsi in modo costruttivo e senza pregiudizi.

Il Comune, quale ente impositore, non ha alcun interesse a negare eventuali errori o imperfezioni che vizino i propri atti: il fine della sua azione non è quello di difendere ad oltranza i propri atti, bensì quello di porre in essere la propria attività impositiva assicurando il rispetto dei principi che ne disciplinano l'azione, tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità ed efficacia-efficienza.

A tal fine il Comune dispone del potere di annullare o revocare i propri atti, anche d'ufficio ed anche se siano nel frattempo divenuti definitivi (e quindi non giudizialmente impugnabili).

Mediante l'esercizio del potere di autotutela (rinvio a scheda n.5 della banca dati URP- guida ai servizi comunali - sezione "tasse e tributi"), l'ente che ha emanato l'atto può annullarlo ogni qualvolta esso risulti illegittimo o inficiato da errore, garantendo sostanziale giustizia ed agendo in ottemperanza ai superiori principi di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il potere di autotutela non è uno strumento finalizzato alla tutela del singolo contribuente ma rappresenta un presidio a difesa della legittimità dell'azione amministrativa: mediante il suo esercizio infatti vengono tutelati indistintamente tutti i contribuenti affinché l'operato dell'ente sia sempre conforme alle leggi e rispettoso dei principi ispiratori dell'azione amministrativa.

Tuttavia, è proprio grazie al dialogo con i contribuenti che il Comune è messo in condizioni di poter utilizzare tale potere in modo ottimale; infatti, sebbene l'esercizio

dell'autotutela resti comunque una prerogativa assolutamente discrezionale dell'ufficio (che può attivarsi autonomamente o decidere di non attivarsi nonostante l'istanza di parte), tuttavia il confronto con il contribuente consente al Comune di valutare con maggior cognizione di causa la legittimità e l'opportunità dei propri atti e di poter eventualmente intervenire in ogni momento (anche in fase contenziosa davanti al giudice tributario) per rettificare o annullare le proprie pretese.

Vale la pena precisare che quando agisce in autotutela il Comune esercita lo stesso potere sulla cui base ha emesso il provvedimento, e soggiace quindi ai suoi stessi limiti: ciò significa che il Comune non può, in via di autotutela, addivenire ad un accordo su un elemento che il diritto sostanziale non prevede rientri tra quelli concordabili, potendo invece unicamente rettificare o annullare l'atto per ristabilirne la legittimità o l'opportunità.

Uno strumento destinato a prevenire l'instaurarsi del contenzioso davanti al giudice mediante la conclusione di un accordo sulla materia imponibile è invece quello dell'accertamento con adesione (rinvio a scheda n.3 banca dati URP- guida ai servizi comunali - sezione "tasse e tributi"), ma si tratta di un tipo di provvedimento utilizzabile solo quando al Comune sia concessa la sufficiente discrezionalità nell'individuazione della base imponibile (per esempio, in materia di I.C.I. ciò accade per l'accertamento relativo ad un'area fabbricabile).